



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI



EMENDAMENTI MODIFICATIVI E AGGIUNTIVI AL PROGETTO DI LEGGE

Norme di adeguamento dell'Ordinamento sammarinese alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

Emendamento 1

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Assistenza e recupero delle vittime)

Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 97/2008, per fronte alle specifiche esigenze di assistenza e recupero delle vittime sono assicurate, ove necessario, consulenze legali, sostegno psicologico, assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.

Ad integrazione dei compiti previsti all'art. 1 del Decreto Delegato 31 maggio 2012 n. 60 all'Authority per le Pari Opportunità compete l'organizzazione e il coordinamento delle misure di assistenza garantite, mediante la stipulazione di appositi protocolli con:

- L'Ordine degli Avvocati e Notai per la presentazione dei servizi di assistenza e consulenza anche nel campo stragiudiziale e per assistenza informativa sull'accesso ai canali utilizzabili per le denunce individuali e collettive;*
- Le competenti strutture dell'ISS per l'erogazione dei servizi di servizi di sostegno psicologico;*
- Gli uffici deputati a fornire servizi e assistenza per l'accesso ai percorsi di istruzione, formazione e avviamento al lavoro;*
- Adeguate strutture di accoglienza, per la sistemazione in idonei alloggi in situazione di emergenza.*

I servizi di assistenza e consulenza legale verranno prestati dagli esperti iscritti nell'elenco predisposto dall'Ordine degli Avvocati e Notai ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della Legge 20 giugno 2008 n. 97".

Emendamento 2

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Fondo per l'assistenza finanziaria alle vittime di violenza)

Nel bilancio dello Stato, tra i capitoli di spesa di pertinenza del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, è istituito un Fondo per l'assistenza finanziaria alle vittime in dotazione all'Authority per la Pari Opportunità.

L'Authority per la Pari Opportunità è l'ente deputato all'individuazione della necessità di erogare una congrua assistenza finanziaria alle vittime sulla base della disponibilità del Fondo ed in relazione alle specificità del caso.

Possono accedere al Fondo le vittime di atti di violenza di cui alla Convenzione, consumati o tentati sul territorio della Repubblica, che siano cittadini sammarinesi, residenti o soggiornanti nel territorio della Repubblica e che versino in stato di difficoltà economica anche temporanea.

L'Authority per la Pari Opportunità, accertata la necessità di cui al secondo comma del presente articolo, provvede alla tempestiva erogazione da parte del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia".

Emendamento 3 aggiuntivo

"Articolo 19 bis

(Attività dell'Authority per le pari opportunità)

Al fine di assicurare l'effettività e l'efficacia di quanto previsto dalla Legge 20 giugno 2008 n. 97, dal Decreto Delegato 31 maggio 2012 n. 60 e dalla presente legge e di riconoscere all'Authority per le Pari Opportunità la piena autonomia operativa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato apposito Decreto Delegato che preveda gli interventi necessari a tale scopo".